

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

per strumenti, parti di ricambio, accessori e materiali consumabili

1. GENERALITÀ

1.1. Il contratto si perfeziona con il ricevimento della conferma scritta di Anandic Medical Systems AG (la società fornitrice, di seguito Fornitrice) di accettare l'ordine (conferma d'ordine). Le offerte che non contengono termini di accettazione non sono vincolanti.

1.2. Le presenti Condizioni di Fornitura sono vincolanti se la loro applicabilità è stata dichiarata nell'offerta o conferma d'ordine. Condizioni del Committente, diverse dalle presenti, hanno validità soltanto se esplicitamente accettate in forma scritta dalla Fornitrice.

1.3. Per la validità di qualsiasi accordo e dichiarazione giuridicamente rilevante tra le Parti, è necessaria la forma scritta.

1.4. Risultando una clausola delle presenti Condizioni di Fornitura in tutto o parzialmente inefficace, le Parti provvederanno a sostituirla con una nuova pattuizione di contenuto equivalente e comunque atta a conseguire lo scopo giuridico ed economico previsto.

2. PERIMETRO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

Le forniture e i servizi della Fornitrice sono elencati definitivamente nella conferma d'ordine, compresi eventuali allegati. La Fornitrice è autorizzata ad apportare modifiche che procurino miglioramenti, purché ciò non comporti un aumento dei prezzi.

3. DISEGNI E DOCUMENTAZIONE TECNICA

3.1. Se non diversamente pattuito, gli opuscoli e cataloghi non sono vincolanti. Le dichiarazioni riportate nella documentazione tecnica sono vincolanti soltanto se esplicitamente garantite.

3.2. Ciascuna Parte si riserva tutti i diritti sui disegni e sulla documentazione tecnica che avrà consegnato alla Controparte. La Parte ricevente riconosce tali diritti e senza previa autorizzazione scritta della Controparte non metterà i documenti interamente o in parte a disposizione di terzi e nemmeno li utilizzerà per scopi diversi da quelli per cui le sono stati consegnati.

4. REGOLAMENTI NEL PAESE DI DESTINAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

4.1. Al più tardi al momento dell'ordine il Committente è tenuto a segnalare alla Fornitrice i regolamenti e le norme riguardanti l'esecuzione delle forniture e dei servizi.

4.2. In assenza di diverso accordo, le forniture e i servizi soddisfano i regolamenti e le norme in vigore sul sito del Committente e che esso avrà segnalato alla Fornitrice, in conformità con la cifra 4.1. Dispositivi di protezione aggiuntivi o diversi verranno forniti nella misura in cui ciò sia esplicitamente pattuito.

5. PREZZI

5.1. Se non diversamente convenuto, i prezzi sono intesi netti, franco fabbrica, imballaggio escluso, in franchi svizzeri liberamente disponibili o in una valuta straniera definita contrattualmente, senza alcuna detrazione. Qualsiasi costo accessorio, tra cui per esempio le spese di trasporto e assicurazione, del permesso di esportazione, di transito, di importazione e altri permessi nonché vidimazioni, sono a carico del Committente. Esso dovrà del pari sostenere ogni tipo d'imposte, tasse, diritti amministrativi, dazi doganali e simili oneri, che vengono applicati a riguardo del contratto, oppure rimborsarli

alla Fornitrice dietro opportuna pezza giustificativa, casomai la Fornitrice sia stata obbligata al loro pagamento.

5.2. La Fornitrice si riserva di adeguare il prezzo

- se il termine di consegna si prolunga per via di uno dei motivi menzionati alla cifra 8.3 oppure
- in seguito a modifiche apportate alla natura o perimetro delle forniture o dei servizi convenuti;
- in seguito a modifiche apportate a materiali o alla posa in opera, dovute al fatto che i documenti forniti dal Committente non corrispondevano alle condizioni reali o erano incompleti.

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

6.1. Il Committente è tenuto ad effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattualmente convenute presso il domicilio della Fornitrice, senza detrazione di sconti, spese, imposte, tasse, diritti amministrativi, dazi doganali e simili oneri.

L'obbligo di pagamento è adempiuto se presso il domicilio della Fornitrice sono stati messi a sua libera disposizione franchi svizzeri o un importo in valuta straniera stabilita contrattualmente. Se è stato convenuto il pagamento a mezzo cambiali, saranno a carico del Committente lo sconto cambiario, l'imposta di bollo sulle cambiali e le spese d'incasso.

6.2. I termini di pagamento sono da rispettare anche qualora, per motivi non imputabili alla Fornitrice, il trasporto, la consegna, il montaggio o la messa in servizio o il collaudo dei beni o servizi forniti ritardino o vengano impossibilitati, o se mancano parti non essenziali o se diventano necessari degli interventi di rifinitura, che non impediscono l'uso delle forniture.

6.3. Non fornendo come convenuto l'acconto o le garanzie richieste al momento di stipulare il contratto, la Fornitrice è autorizzata ad attenersi al contratto oppure a recedere dal contratto e a rivendicare in entrambi i casi il risarcimento danni.

Se il Committente è in arretrato con i pagamenti o se la Fornitrice, per via di una determinata circostanza verificatasi dopo la stipula del contratto, ha serio timore di non ricevere completamente o puntualmente i pagamenti del Committente, essa è autorizzata, senza restrizione dei propri diritti legali, a sospendere l'ulteriore esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione, finché non saranno convenute nuove condizioni di pagamento e fornitura e la Fornitrice non avrà ricevuto sufficienti garanzie. Se un simile accordo non può essere perfezionato entro un congruo termine o se la Fornitrice non riceve sufficienti garanzie, essa avrà il diritto di recedere dal contratto e rivendicare il risarcimento danni.

6.4. Se il Committente non rispetta i termini di pagamento convenuti, esso dovrà corrispondere, senza alcun sollecito, un interesse di mora a decorrere dalla data di scadenza spirata, orientato al tasso d'interessi convenzionalmente applicato presso il domicilio del Committente, che sia però superiore di almeno 4 punti percentuali al rispettivo saggio di sconto della Banca nazionale svizzera.

7. RISERVATO DOMINIO

Per garantire che la Fornitrice resti proprietaria di tutte le sue forniture finché non avrà ricevuto il completo pagamento a norma del contratto, il Committente si obbliga a cooperare nei provvedimenti necessari a salvaguardare la proprietà della Fornitrice; in particolare il Committente, con il perfezionamento del contratto, autorizza la Fornitrice ad eseguire a spese del Committente l'iscrizione o annotazione del riservato dominio nei registri ufficiali o simili repertori, in conformità con la legislazione nazionale pertinente, e a compiere tutte le formalità richieste al riguardo.

Finché dura il riservato dominio, il Committente provvederà a proprie spese alla manutenzione dei beni ad esso consegnati e ad assicurarli a favore della Fornitrice contro furto, rottura, danni da acqua e da fuoco e altri rischi. Adotterà inoltre tutti i provvedimenti, affinché il diritto di proprietà detenuto dalla Fornitrice non venga né pregiudicato né annullato.

8. TERMINE DI CONSEGNA

8.1. Il termine di consegna inizia non appena sarà stipulato il contratto, sarà svolta ogni formalità amministrativa come i permessi d'importazione, esportazione, transito e pagamento, saranno pagate le somme e prestate le eventuali garanzie richieste al momento dell'ordinazione e non appena saranno definiti i dettagli tecnici essenziali. Il termine di consegna si considera rispettato se entro la sua scadenza sarà stato inviato al Committente l'avviso di merce pronta alla spedizione.

8.2. Il rispetto del termine di consegna premette l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Committente.

8.3. Il termine di consegna si prolunga proporzionalmente

- a) se alla Fornitrice non pervengono tempestivamente i dati necessari per l'adempimento del contratto, o se il Committente in seguito li modifica, provocando in tal modo un ritardo delle forniture o dei servizi;
- b) se insorgono degli impedimenti che la Fornitrice, malgrado abbia fatto uso dell'ordinaria diligenza, non può evitare, a prescindere che tali circostanze si manifestino presso la Fornitrice stessa, presso il Committente o presso una parte terza. Si considerano impedimenti per esempio eventi epidemici, mobilitazioni, guerra, anche guerra civile, gravi disturbi operativi, incidenti, vertenze sindacali, subforniture di merci da parte di terzi fornitori consegnate in ritardo alla Fornitrice o non conformi, provvedimenti amministrativi o omissioni, eventi naturali;
- c) se il Committente o parti terze sono in arretrato con i lavori che devono compiere o in ritardo nell'adempire ai propri obblighi contrattuali, in particolare se il Committente non rispetta le condizioni di pagamento pattuite.

8.4. Se la Fornitrice è in ritardo nella consegna, il Committente dovrà concederle in forma scritta una congrua proroga. Spirata invano tale proroga per motivi imputabili alla Fornitrice, il Committente è autorizzato a rifiutare l'accettazione della parte di fornitura ricevuta tardivamente. Se per il Committente un'accettazione solo parziale è economicamente inammissibile, esso ha la facoltà di recedere dal contratto e rivendicare il rimborso degli importi già pagati, dietro restituzione delle forniture avvenute.

8.5. A fronte dei ritardi nelle forniture o nei servizi il Committente non può avanzare altri diritti o rivendicazioni oltre a quanto espressamente menzionato al presente paragrafo 8. Tale restrizione non vale in caso di dolo o negligenza grave della Fornitrice; vale però anche in caso di dolo o negligenza grave dei suoi ausiliari.

9. INSTALLAZIONE

9.1. La data d'installazione va stabilita preventivamente tra la Fornitrice e il Committente.

9.2. Se una delle Parti, per qualsivoglia motivo, non può rispettare tale scadenza, dovrà darne comunicazione alla Controparte con preavviso di almeno una settimana dalla data d'installazione stabilita.

9.3. In mancanza di disdetta a norma della cifra 9.2., per cui alla Fornitrice insorgono delle spese, essa avrà autorizzata a rivalersi sul Committente addebitandogli tali spese.

10. IMBALLAGGIO

L'imballaggio viene fatturato dalla Fornitrice separatamente e non viene ritirato. Se però è stato definito di proprietà della Fornitrice, l'imballaggio va restituito dal Committente in porto franco al luogo di origine.

11. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E DEI BENEFICI

11.1. Il rischio e i benefici trapassano al Committente al più tardi con la partenza delle forniture dalla fabbrica.

11.2. Se su domanda del Committente o per altri motivi, non imputabili alla Fornitrice, la spedizione ritarda, il rischio trapassa al Committente al momento originariamente previsto per la spedizione dalla fabbrica. Da allora in poi le forniture verranno immagazzinate per conto e rischio del Committente, e la Fornitrice potrà stipulare un'assicurazione per conto del Committente, senza però essere obbligata a farlo.

12. SPEDIZIONE, TRASPORTO E ASSICURAZIONE

12.1. Particolari esigenze a riguardo della spedizione, del trasporto e dell'assicurazione vanno comunicati tempestivamente alla Fornitrice. Il trasporto si svolge per conto e rischio del Committente. Eventuali reclami connessi alla spedizione o al trasporto vanno subito comunicati dal Committente all'ultimo vettore contestualmente al ricevimento delle forniture o dei documenti di trasporto.

12.2. La stipula di una polizza assicurativa contro danni da trasporto di qualsiasi genere incombe sul Committente.

13. CONTROLLO E APPROVAZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

13.1. La Fornitrice, se è prassi consueta, esaminerà le forniture e servizi prima della spedizione. Se il Committente richiede ulteriori controlli, essi andranno pattuiti separatamente e pagati dal Committente.

13.2. Il Committente è tenuto a controllare le forniture e i servizi entro un congruo periodo e a segnalare immediatamente alla Fornitrice per iscritto eventuali vizi. In caso di omissione, le forniture e i servizi sono considerati approvati.

13.3. La Fornitrice è tenuta a rimediare quanto prima ai vizi comunicatigli a norma della cifra 13.2. Il Committente è tenuto a sua volta a concederle la possibilità di farlo.

13.4. Lo svolgimento di una prova di collaudo nonché la definizione delle condizioni applicabili richiedono un accordo separato.

13.5. A fronte di vizi qualsivoglia delle forniture o servizi, il Committente non può avanzare altri diritti o rivendicazioni oltre a quanto espressamente menzionato al presente paragrafo 13 nonché al paragrafo 14 (Garanzia, responsabilità per vizi).

14. GARANZIA, RESPONSABILITÀ PER VIZI

14.1. Garanzia

La garanzia vale per un periodo di 24 mesi. Inizia a decorrere con l'installazione presso il Committente. Se l'installazione ritarda per motivi non imputabili alla Fornitrice, il periodo di garanzia termina al più tardi 30 mesi dalla segnalazione di pronto all'installazione della Fornitrice. Per le parti sostituite o riparate il termine di garanzia inizia nuovamente a decorrere e dura 3 mesi dall'avvenuta sostituzione o riparazione.

14.2. Responsabilità per vizi del materiale, difetti di costruzione e di posa in opera

La Fornitrice, su richiesta scritta del Committente, s'impegna a propria discrezione a riparare o sostituire quanto prima tutte quelle parti delle sue forniture, che entro il periodo di garanzia provatamente a causa di materiale scadente, costruzione difettosa o posa in opera imperfetta, si guastano o diventano inutilizzabili. Le parti sostituite diventano di proprietà della Fornitrice.

14.3. Responsabilità per caratteristiche garantite

Sono considerate garantite soltanto le caratteristiche esplicitamente come tali definite nella conferma d'ordine o nelle specifiche. Tale garanzia vale al massimo fino alla scadenza del periodo di garanzia legale e premesso che i lavori di assistenza e manutenzione vengano eseguiti da persone autorizzate secondo quanto specificato dalla Fornitrice, che l'utilizzo sia conforme allo scopo previsto dalla Fornitrice e che il funzionamento avvenga secondo le norme operative della Fornitrice.

Se le caratteristiche garantite non sono soddisfatte o sono soddisfatte solo in parte, il Committente ha dapprima diritto alla immediata eliminazione dei vizi a cura della Fornitrice. A tal fine il Committente deve concedere alla Fornitrice il tempo necessario per provvedervi e la possibilità di farlo.

Se l'eliminazione dei vizi non riesce bene o riesce solo in parte, il Committente ha diritto all'indennizzo convenuto per questa eventualità, oppure, in assenza di un simile accordo, ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo. Se il difetto è talmente grave da non potervi rimediare entro un termine ragionevole, e le forniture o servizi non sono utilizzabili per lo scopo previsto o risultano utilizzabili solo in misura notevolmente ridotta, il Committente ha il diritto di rifiutare l'accettazione della parte difettosa oppure, se l'accettazione parziale è economicamente inammissibile, ha il diritto di recedere dal contratto. La Fornitrice può essere soltanto obbligata a restituire gli importi già ricevuti in pagamento per le parti interessate dal recesso.

14.4. Esclusioni dalla responsabilità per vizi

Sono esclusi dalla garanzia e responsabilità della Fornitrice i danni che non sono provatamente insorti a causa di materiale scadente, costruzione difettosa o posa in opera imperfetta, bensì che sono causati, a titolo di esempio, da naturale usura, interventi di manutenzione non conformi o eseguiti da parti terze non autorizzate, inosservanza delle norme operative, eccessiva sollecitazione, fluidi inadatti, influssi chimici o elettrolitici, lavori d'installazione non eseguiti dalla Fornitrice o da terzi autorizzati, modifiche improprie o riparazioni del Committente o terzi, utilizzo di ricambi non originali, utilizzo di accessori non originali nonché in seguito ad altri motivi non imputabili alla Fornitrice. A prescindere da quanto su citato, non si assume nessuna garanzia per la rottura di vetri d'ogni genere, rottura del diaframma sugli elettrodi, componenti elettronici, pile e batterie, lampade elettriche e altri parti o materiali usurabili, che per via della modalità d'uso hanno durata di vita imprevedibile. La garanzia si estingue anticipatamente, se il Committente, qualora si sia manifestato un difetto, non adotta immediatamente le misure

atte a ridurre il danno e non concede alla Fornitrice la possibilità di porvi rimedio.

14.5. Esclusività dei diritti a garanzia

A fronte di vizi del materiale, difetti di costruzione e di posa in opera nonché assenza di caratteristiche garantite, il Committente non può avanzare altri diritti e rivendicazioni oltre a quanto espressamente citato alle cifre da 14.1. a 14.4.

14.6. Responsabilità per obbligazioni secondarie

A fronte delle rivendicazioni avanzate dal Committente per via di consulenza insufficiente e simili motivi, o per la violazione di una qualsiasi obbligazione secondaria, la Fornitrice risponde solo in caso di dolo o negligenza grave.

15. ESCLUSIONE DI ULTERIORI RESPONSABILITÀ

È escluso qualsiasi altro diritto del Committente, oltre a quelli espressamente citati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura, a prescindere dal motivo giuridico in base al quale viene accampato, in particolare è escluso qualsiasi diritto non espressamente menzionato al risarcimento danni, alla riduzione o al recesso dal contratto. In nessun caso esistono diritti del Committente al risarcimento di danni che non sono insorti sul bene stesso fornito. Tali restrizioni non valgono in caso di dolo e negligenza grave della Fornitrice; valgono però anche in caso di dolo o negligenza grave dei suoi ausiliari.

16. FORO COMPETENTE E DIRITTO APPLICABILE

16.1. Eccezione fatta per altre disposizioni, convenute in accordi con validità prioritaria rispetto alle presenti Condizioni Generali di Fornitura, per il Committente e la Fornitrice è competente a decidere il foro presso la sede della Fornitrice. La Fornitrice ha però il diritto di citare in giudizio il Committente anche presso la sede di costui.

16.2. Il rapporto giuridico è disciplinato dal Diritto svizzero.